

**Contratto tra l'ASP di \_\_\_\_\_ e la Casa di Cura \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

**Sono presenti**

L'Azienda Sanitaria Provinciale di \_\_\_\_\_

Partita Iva: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale (se diverso dalla Partita Iva) \_\_\_\_\_

Rappresentata dal Direttore Generale Dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

**E**

La Casa di Cura \_\_\_\_\_ (*indicare la ragione sociale*) **codice struttura**

**(obbligatorio)** \_\_\_\_\_ Partita Iva: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale (se diverso dalla partita iva) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

(Prov.: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Rappresentata dal/la

Signor/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ domiciliato/a

per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
  - Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
  - Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di \_\_\_\_\_;

- c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
- d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

### **Per**

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera, in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con il quale ha fissato i limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di ricovero per l'ospedalità privata erogabili dalle Case di Cura per l'anno 2022 e 2023, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto

### **Premesso**

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione Regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il “Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018” approvato con DA n.2135 del 31/10/2017 e con il “Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021” approvato con DA n. 438 del 18/05/2021;
- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dal 01/01/2022 alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per gli anni 2022 e 2023;

### **Le parti come sopra individuate,**

### **Visti**

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente con gli erogatori sanitari privati l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di bilancio;
- il D.A. n. 955 del 2 aprile 2010 che ha classificato le strutture sanitarie pubbliche e private del SSR in tre diverse fasce (A, B, C);
- il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i sui controlli analitici delle cartelle cliniche (PACA);
- il D.A. n. 923 del 14 maggio 2013 con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di ricovero;
- il D.A. n. 924 del 14 maggio 2013 e s.m.i. con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- il D.A. n. 954 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state determinate le tariffe per l'erogazione in Day Service e fissati i criteri di abbattimento delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatazza;
- il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n.70" e s.m.i.;
- il D.A. n. 657 del 27 luglio 2022 con il quale sono state aggiornate e rimodulate le tabelle di ripartizione dei limiti di spesa per l'attuazione delle modalità organizzative dedicate alle attività di recupero delle Liste di Attesa di cui al DA n.334 del 27 aprile 2022;
- il DA n. \_\_\_\_\_/2022 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per gli anni 2022-2023 per l'assistenza ospedaliera da privato;

### Stipulano quanto segue

#### Art. 1 FINALITA'

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

#### Art. 2 BUDGET

1. L'ammontare del **budget indistinto** attribuito alla Casa di Cura \_\_\_\_\_ è pari ad euro \_\_\_\_\_ comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto.

- di cui per l'attività **ordinaria di ricovero**, per prestazioni erogate ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2022 e 2023 in euro \_\_\_\_\_

- di cui per gli interventi di trapianti di organo e tessuti per prestazioni erogate ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per gli anni 2022 e 2023 in euro \_\_\_\_\_:

a. PER TRAPIANTI (midollo osseo) € \_\_\_\_\_;

b. PER TRAPIANTI (Cornea) € \_\_\_\_\_.

- di cui per le prestazioni da erogare ai pazienti in **mobilità attiva extra** regione, un budget di euro \_\_\_\_\_, determinato in proporzione alle prestazioni di bassa, media e alta complessità, rese in mobilità attiva nell'anno 2021 dalla Casa di Cura \_\_\_\_\_. Per il riconoscimento delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della Salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della l.r. n.5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i...

Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). La mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà la perdita automatica della remunerazione di tali prestazioni.

Ai sensi del presente contratto, le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascuna provincia, nei tetti di spesa per "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione, in mobilità attiva extra regione, rispetto al budget assegnato.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (recupero liste attese) e s.m.i., per l'anno 2022 e 2023, verrà attribuita alla Casa di Cura \_\_\_\_\_ una somma in proporzione alle prestazioni erogate in extra budget, nei limiti del tetto di spesa provinciale riportato nella tabella di cui all'art. 5 del DA n.704/22. A tal fine, pertanto, a consuntivo della contabilità annuale, verrà sottoscritto apposito contratto integrativo, al massimo entro giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **ART. 2 BIS ALTA COMPLESSITA'**

La casa di cura \_\_\_\_\_, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità, e di drenare la mobilità passiva, si impegna a erogare prestazioni afferenti ai (DRG) di alta specialità, previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, in favore dei cittadini residenti e non residenti in Sicilia, al fine di conseguire una produzione incrementale rispetto al 2015.

Le risorse destinate all'erogazione delle prestazioni afferenti ai DRG di alta complessità in misura incrementale per il 2022 e 2023 rispetto al 2015 prodotte dal comparto regionale, saranno riconosciute alla struttura \_\_\_\_\_ in proporzione alla maggiore produzione dalla stessa realizzata ovvero all'extrabudget prodotto, (residenti e non residenti) rispetto al budget assegnato, secondo lo schema di abbattimento tariffario previsto dall'articolo 6 del DA n.704/2022.

La ripartizione dell'aggregato aggiuntivo regionale per l'alta complessità tra le aziende sanitarie provinciali sarà effettuata entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, per consentire l'acquisizione dell'effettiva produzione tramite i flussi informativi.

A tal fine l'ASP e la Casa di Cura \_\_\_\_\_ sottoscriveranno apposito contratto integrativo per l'attribuzione delle somme di alta complessità.

## **Art. 3 FLUSSI INFORMATIVI**

La Casa di Cura \_\_\_\_\_ trasmette all'Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed i correlati flussi garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. L'invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni. Il mancato invio comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

## **Art. 4 REMUNERAZIONE**

1. La remunerazione delle prestazioni alla Casa di Cura \_\_\_\_\_ avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate negli anni 2022 e 2023 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti.
3. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto dal DA n. ... del \_\_\_/\_\_\_/2022, non potranno essere fatturate e in alcun caso potranno essere remunerate. Ove erroneamente fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo, nel rispetto della normativa vigente, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.

**Art. 5**  
**MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. A fronte delle prestazioni erogate, riconosciute e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata \_\_\_\_\_ un importo non superiore al budget assegnato detratta la quota corrispondente alle prestazioni inappropiate eventualmente non riconosciute nell'anno. Il diritto al pagamento del suddetto importo maturerà dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti ai fini della liquidazione.
2. Il conguaglio ed il pagamento del saldo, ove dovuto, saranno effettuati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Al fine di garantire una costante liquidità alle strutture, l'ASP effettuerà il conguaglio mensile che non potrà superare il dodicesimo del budget contrattualmente previsto riferito al periodo della liquidazione e dovrà tener conto su base annua dei controlli di appropriatezza.
4. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese. La struttura ha l'obbligo di emettere le note di credito entro i termini previsti dalla norma vigente. In mancanza l'ASP provvederà, a norma di legge, ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

**Art. 6**  
**CESSIONE DI CREDITO**

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP.

**Art. 7**  
**ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

La Casa di Cura \_\_\_\_\_, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n.1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;
- c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
- d) erogare le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991;
- e) ai sensi dell'articolo 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di AA.SS.PP e Regione che abbiano esercitato nei loro

confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

- f) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre gg. 30 (trenta);
- g) comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge;
- h) garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale sia a livello regionale;
- i) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013, n.33 e s.m.i;
- j) rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al "Regolamento UE" (GDPR) n.2016/679.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

## **Art. 8 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO**

L'Azienda Sanitaria Provinciale opererà un monitoraggio sull'attività erogata dalla Casa di Cura e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

## **Art. 9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Con la sottoscrizione del presente contratto la Casa di Cura \_\_\_\_\_ accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa 2022-2023, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, la suddetta Casa di Cura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi.

## **Art. 10 CLAUSOLA DI SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO**

Con la sottoscrizione del presente contratto lo specialista e/o la struttura specialistica privata \_\_\_\_\_ accetta espressamente completamente e incondizionatamente che, in caso di mancata emissione delle note di credito entro i termini stabiliti all'art. 5 "Modalità di fatturazione e pagamento", l'Azienda procederà alla sospensione dell'accREDITAMENTO nei confronti degli erogatori privati accREDITATI inadempienti.

## **Art. 11 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE**

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata \_\_\_\_\_ con il

Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda Sanitaria Provinciale di \_\_\_\_\_ con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

**Art. 12**  
**NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO**

Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente contratto afferenti gli anni 2022 e 2023 potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni assistenziali per l'anno in argomento, nonché a seguito di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancanti sul D.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e/o sul presente contratto (Allegato "A").

**Art. 13**  
**REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico \_\_\_\_\_.

Letto, confermato e sottoscritto

La Casa di Cura / Legale Rappresentante della struttura.....

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di .....

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono specificamente approvati dalle parti.

La Casa di Cura / Legale Rappresentante della struttura.....

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di .....